



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

ITL 5069



Movimento 5 Stelle

**INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA  
(ART. 120 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE)**

**Al Presidente del Consiglio  
di Regione Lombardia  
Dr. Raffaele Cattaneo**

**OGGETTO: sottopasso ferroviario di via Brescia sito nel Comune di Cremona**

**I sottoscritti Consiglieri Regionali**

**PREMESSO CHE**

- il sottopasso ferroviario di via Brescia, facente parte dell'intervento di "Eliminazione passaggi a livello sulla Linea ferroviaria Cremona-Mantova" di cui il Comune di Cremona è Ente attuatore, è stato finanziato con risorse a valere sul programma POR FESR 2007-2013 (intervento ID 34706090);
- l'opera in oggetto ricade nella Linea di Intervento 3.1.2.2 "Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T)", il cui obiettivo principale è quello di incentivare interventi di adeguamento e potenziamento della rete stradale secondaria che migliorino l'accessibilità alla rete primaria. Obiettivo da perseguire tramite la riduzione dei tempi di percorrenza, l'alleggerimento del traffico, in particolare dei mezzi pesanti, nei centri abitati, la riduzione degli impatti sull'ambiente (inquinamento atmosferico ed acustico, luminoso ed idrico) con interventi attenti alla valorizzazione e riqualificazione dei contesti, ed agli aspetti ambientali;
- l'intervento inizialmente finanziato si riferiva ad una piattaforma stradale a doppio senso di marcia costituita da due corsie veicolari oltre al passaggio pedonale;

**CONSTATATO CHE**

- il sottopasso di via Brescia è attualmente configurato con una corsia veicolare ad unico senso di marcia diretto verso il centro cittadino, una pista ciclabile bidirezionale su corsia riservata ed una corsia pedonale;

- per tale motivo, con Nota prot. S1.2015.0044798 del 20/10/2015, la DG Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia contestava al Comune di Cremona che tale variante, oltre a contrastare con le finalità del bando, comporta un deprezzamento dell'opera con un criticabile uso delle risorse pubbliche;

### **CONSIDERATO CHE**

- con l'Interrogazione n. 2484 del 3/11/2015, la sottoscritta segnalava all'Assessorato competente alcune criticità riguardanti le soluzioni tecniche adottate per il sottopasso in oggetto ed in particolare che:
  - l'altezza utile del sottopasso è di 2,52 m, inferiore anche all'altezza minima di 3,20 m prevista dal D.M. 14 gennaio 2008 in caso di deroga, caratteristica che rendeva l'opera non accessibile al traffico veicolare già in fase progettuale. Si rileva inoltre che, in contrasto con la normativa tecnica vigente, il sottopasso è attualmente aperto al traffico veicolare (veicoli privati con altezza inferiore ai 2,50 m);
  - la pendenza della rampa più ripida del sottopasso (lato sud) è del 10,7%, superiore sia al limite del 10% previsto dal DM 557/1999 per le piste ciclabili, sia al limite del 5% previsto dalla L.R. 6/1989 per le rampe dei percorsi pedonali di lunghezza maggiore di 5,00 m;
- in data 15/12/2015 l'Assessore Sorte rispondeva all'Interrogazione di cui sopra riportando che "attualmente sono in corso da parte della Direzione le attività di verifica della documentazione prodotta dal comune di Cremona ai fini dell'erogazione del saldo finale del contributo POR..." e che "in tale contesto verranno inoltre riprese le criticità di ordine tecnico segnalate con l'interrogazione in oggetto in merito a quote e pendenze";

### **RILEVATO CHE**

- le successive Note inviate dalla DG Infrastrutture e Mobilità al Comune di Cremona in merito all'intervento in oggetto (prot. S1.2016.0004583 del 08/02/2016 e S1.2016.0012106 del 18/03/2016) trattano unicamente la determinazione della spesa ammissibile al finanziamento POR (scomputando il costo della corsia adibita a pista ciclabile) e non riprendono in alcun modo le criticità di ordine tecnico e progettuale segnalate dall'Interrogazione di cui sopra;

### **CONSIDERATO INFINE CHE**


- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Nota U.0005693 del 24/05/2016 riportata in allegato ha specificamente chiarito che "non possa essere realizzato un sottopasso con altezza libera inferiore a 3,20 m", ragion per cui ne consegue che il sottopasso di via Brescia non risulta idoneo al traffico veicolare;

**INTERPELLANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE, PER CONOSCERE**

1. le motivazioni del fatto che, durante la fase di istruttoria relativa al sottopasso di via Brescia, si siano completamente ignorate le criticità di ordine tecnico sopra riportate, segnalate con l'Interrogazione 2484 del 3/11/2015;
2. se si ritiene che ci siano i requisiti per la revoca dei fondi POR FESR 2007-2013 erogati da Regione Lombardia al Comune di Cremona per la realizzazione del sottopasso di via Brescia, ai sensi dell'art. 11 della LR 6/1989, il quale sancisce la revoca dei contributi regionali qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della citata Legge;
3. se, alla luce del fatto che il sottopasso di via Brescia non risulta idoneo al traffico veicolare come chiarito dalla Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si intende revocare i fondi POR FESR 2007-2013 erogati da Regione Lombardia al Comune di Cremona per la realizzazione del sottopasso di via Brescia. In caso affermativo, in quali tempi, modi si intende attivare la procedura di revoca.

Milano, 10 giugno 2016

I Consiglieri regionali


Iolanda Nanni .....   
CORRISTE 

DOCUMENTO PERVENUTO

ALLE ORE ..... *12.10* .....

DEL ..... *10.06.2016* .....

SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE





*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali  
Divisione VI

Al



OGGETTO: Richiesta parere su altezza minima dei sottopassi veicolari di nuova realizzazione.

In riferimento alla nota del 2.05.2016 si fa presente che le norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 prevedono al capitolo 5.1.2.3 "Altezza libera" le seguenti misure:

1. 5,00 m in caso di ponte che scavalchi una strada ordinaria;
2. deroga a 4,00 m in caso scavalchi una strada a traffico selezionato;
3. deroga a 3,20 in caso di vincoli non eliminabili previo parere favorevole dei Comandi Militari e dei Vigili del Fuoco competenti per territorio;
4. per i sottopassi pedonali l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,50 m.

Nello specifico, trattandosi di sottopasso relativo ad una strada urbana destinata al traffico veicolare, non risultano siano ammesse ulteriori deroghe oltre a quelle evidenziate nei punti precedenti.

Pertanto si ritiene che non possa essere realizzato un sottopasso con altezza libera inferiore a 3,20 m.

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Ornella Segnalini